



Comunità di Montagna
del Gemonese

D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.

Il punto di vista del RUP

Dott. For. Fabio Zoz
Responsabile Area Tecnica - RUP



Comunità di Montagna
del Gemonese
Area Tecnica

IL CONTESTO NORMATIVO

- Legge delega 21 giugno 2022, n. 78
- D.Lgs 36/2023:
**entrata in vigore il 1 aprile e piena
efficacia dal 1 luglio 2023**
- D.Lgs 209/2024 (cd. correttivo):
entrata in vigore il 31 dicembre 2024
- D.L. 73/2025 (cd. decreto infrastrutture 2025)
convertito in legge, con modifiche, nella Legge n. 105 del 18
luglio 2025, entrata in vigore il 19 luglio 2025



3.2 Le criticità

Ai RUP intervistati è stato chiesto se il recente correttivo, d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 abbia risolto le criticità del d.lgs. n. 36/2023. Per circa l'83% dei rispondenti l'effetto è stato positivo (Figura 9). Considerando che la rilevazione è stata condotta a due mesi dall'introduzione del correttivo, i dati appaiono incoraggianti: nello specifico mostrano che il 23,7% dei RUP ha ritenuto che il correttivo abbia risolto abbastanza le criticità del nuovo Codice del 2023 e l'1,8% ha dichiarato che le abbia risolte molto o completamente; per il 57,3% degli intervistati si riscontra sì un miglioramento ma "poco" perché la strada è ancora in salita. Commentando tali risultati con i rispondenti che hanno partecipato anche ai Focus Group di aprile 2025, il dato emerso è che la risposta "poco" è stata fornita per lo più per due ordini di ragioni: la prima, soggettiva, riguarda le aspettative dei rispondenti, ossia i RUP si attendevano che il correttivo intervenisse su tutte le problematiche riscontrate, mentre la seconda, oggettiva, riguarda la difficoltà di poter valutare in soli due mesi la portata complessiva di tutte le semplificazioni introdotte dal correttivo. Detto in altri termini, la maggioranza di tali intervistati ha dichiarato che in linea di massima il correttivo abbia prodotto e produrrà effetti positivi sulle criticità affrontate, ma - e andrà visto nel tempo - si auspica in misura maggiore rispetto a quanto riscontrato nei primi mesi dell'introduzione.

IL D.LGS 36/2023


Tabella 7 Le criticità trasversali a tutte le fasi del procedimento riscontrate dai rispondenti, 2025

Criticità - Per tutte le fasi	Livello di criticità*
Elevato grado di responsabilità personale	3,7
Incertezze normative e regimi transitori	3,6
Organizzazione della stazione appaltante in funzione della gestione degli appalti e dei contratti di PPP	3,4
Carenza di competenze giuridiche	3,2
Adempimenti informativi, di trasparenza e pubblicità degli atti	3,1
Carenza di competenze tecniche (ingegneria/architettura)	3,1
Procedure di aggiornamento della pagina "Bandi di Gara e Contratti" dell'Amministrazione Trasparente	3,0

*1=per niente critico, 2=poco critico, 3=abbastanza critico, 4=molto critico, 5=estremamente critico.

Fonte: Piano Nazionale Formazione Appalti - PNRR Academy, Osservatorio RUP, 2025

Figura 18 Competenze acquisite per la gestione del ciclo di vita degli appalti pubblici nell'ultimo anno, dopo l'avvio del sistema di qualificazioni per fasi introdotto dal DL 77/21 e poi dal nuovo Codice degli appalti d.lgs. 36/23



Domanda a risposta multipla.

Fonte: Piano Nazionale Formazione Appalti - PNRR Academy, Osservatorio RUP, 2025



IL D.LGS 36/2023

- risolve diverse situazioni «critiche» del precedente Codice;
- Codice scritto con eccessivo astrattismo legislativo;
- molti aspetti innovativi sono stati avviati senza una attenta valutazione in termini di applicabilità e conseguenze;
- a fronte di importanti aspetti risolti sono state introdotte ulteriori criticità che hanno ampiamente vanificato le migliorie apportate;
- scarsa capacità da parte del Legislatore/Enti preposti a fornire elementi utili per comprendere le vigenti criticità.

Valutazione generale: NEGATIVA



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Introduce i **principi del risultato e della fiducia**...anche se non si comprende ancora oggi la portata operativa oggettiva ed effettiva se non in sede di giudizio
- Chiarisce l'importo dell'**imposta di bollo** (All. I.4) e che *«il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto»*;
- Spinge molto sulla **digitalizzazione e gestione informatica degli appalti**...sebbene ancora oggi i sistemi informatici non risultino «maturi» per consentire tale gestione ideale
- sviluppo del **FVOE** per agevolare le verifiche sugli oo.ee...fortunatamente recentemente è stata eliminata la richiesta all'accesso all'O.E.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- In termini di **approvazione dei progetti** prevede che:
- nel corso della conferenza di servizi vengano «*acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e della VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione (...)*»
- La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, (...) **approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati (...)**. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato

Sebbene ad oggi tale previsione non collimi perfettamente con il DPR 327/2001, la LR 19/2009 e la LR 5/2007... *primi pareri in circolazione*

**D.L.
25/2025**

Esteso la CdS accelerata al **31/12/2026** (da art. 13 D.L. 76/2020)

30 gg
Termine rilascio determinazioni di competenza

45 gg
Termine rilascio determinazioni di competenza per amm.ni tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali, tutela della salute



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Aumento ad € 5.000 la soglia entro la quale poter derogare al **principio di rotazione** chiarendo che lo stesso si applica *«nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi»*
- Aumento della soglia ai fini dell'**affidamento diretto** per lavori e servizi e forniture per importi rispettivamente inferiori a 150k€ e 140k€ ribadendo *«anche senza consultazione di più operatori economici»*
- **Generale esclusione della richiesta delle garanzie provvisorie** per affidamenti diretti (sempre) e negoziate (deroga solo per particolari esigenze che lo giustificano)



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Entro la revisione prezzi chiarisce che il riconoscimento della percentuale avviene **tanto in positivo che in negativo e solo sulla quota eccedente**
- Introduce il **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** per «*circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto*»...sebbene nella pratica non si comprende ad oggi come opera
- **Semplifica la determinazione della garanzia definitiva (5%) non più soggetta a riduzioni e scontistica**
- **Riduzione dello *stand-still* , quando operante, da 35 a 32 giorni (!)**



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono **suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture** (vietando l'artificioso accorpamento dei lotti ma pur sempre vietando l'artificioso frazionamento dei lotti)
- Migliora la classificazione tra **cause di esclusione automatica e non automatica** (*self cleaning*)
- Prevede la possibilità di concedere **l'anticipazione fino al 30%** laddove previsto nei documenti di gara (**facoltativo**)
- Amplia l'entità delle penali all'**1,5 per mille** (**facoltativo**)



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (opzionale, nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento)
- Introduce il documento di indirizzo della progettazione (obbligatorio)

Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione.

2. L'[allegato I.7](#) definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.³⁷



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Introduce il documento di indirizzo della progettazione (obbligatorio)

Articolo 3. - Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

Let.	Indicazioni art. 3 All. I.7
a	stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione
b	obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere
c	requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b)
d	livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche
e	elaborati grafici e descrittivi da redigere
f	eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento
g	limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera
h	indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento
i	indicazione della procedura di scelta del contraente
l	indicazione del criterio di aggiudicazione
m	tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura
n	specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi
o	individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto
p	indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario
q	specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini: 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere; 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
r	indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento
s	in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare
t	possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera
u	nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni
v	per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

Articolo 41. – Livelli e contenuti della progettazione.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il **costo medio** del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, **tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese**, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il **costo medio** del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, **sono espressamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali.** I

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 869 DEL 27 GIUGNO 2025



Prezzario regionale dei lavori pubblici

Analisi dei costi dei magisteri

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata applicando il costo dei materiali in fornitura a piè d'opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali (15%) e dall'utile d'impresa (10%).

Per la determinazione del costo della mano d'opera, sono state individuate le ore/uomo per l'unità di misura. A tale valore è stato applicato il costo desunto dalle tabelle approvate con decreti del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 29.1.2025 per i lavori edili e n. 73 del 22.11.2024 per i lavori impiantistici.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- Prevede il premio di accelerazione per tutti gli appalti (obbligatorio)
- Introduce il documento di indirizzo della progettazione (obbligatorio)
- Amplia le fattispecie connesse a modifiche di contratti in corso di esecuzione...*sebbene specifica le cause impreviste e imprevedibili ammissibili (ma se sono impreviste ed imprevedibili...)*

Necessità di dare attuazione al criterio di cui alla lett. u), dell'art. 1, comma 1, della legge delega (*“ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione”*).

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

Si è mantenuta la struttura dell'ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 con:

- **Comma 1:** modifiche consentite dal punto di vista **qualitativo**, perché non “snaturanti”
- **Comma 2:** modifiche ammesse in ragione del dato **quantitativo** (e comunque non “snaturanti”);

a) se le **modifiche, a prescindere dal loro valore monetario,** sono state **previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali,** che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la **sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale,** ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti **impraticabile per motivi economici o tecnici;**
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli **disagi o un sostanziale incremento dei costi;**

c) **per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:**

- 1) **le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;**
- 2) **gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;**
- 3) **i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;**
- 4) **le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.**

d) se un **nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:**

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.¹⁵²

2. Nei casi di cui al **comma 1, lettere b) e c),** il contratto può essere modificato solo se l'eventuale **aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.** In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Limite 50%

Si è mantenuta la struttura dell'ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 con:

- **Comma 6:** modifiche ammesse perché non "sostanziali"

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.¹⁵³

Si è mantenuta la struttura dell'ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 con:

- **Comma 7:** modifiche che, invece, tenuto conto dei limiti posti dalle direttive, possono comunque essere ammesse.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustificata, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'[allegato II.16](#), ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.¹⁵⁴

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.¹⁵³



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.¹⁵⁵

Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione.

8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.⁴⁴

Tempus regit actum ...

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

- r) «**errore od omissione di progettazione**», l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;

La clausola di responsabilità opera ex lege, quindi anche in assenza di una espressa previsione contrattuale o in sostituzione ex art. 1419 c.c. di eventuali disposizioni contrattuali (nulle) che dispongano in senso contrario. Del resto, il progettista è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- **Art. 1176 c.c.:** principio che sancisce **in capo all'appaltatore l'onere di verificare la progettazione fornita dalla Stazione appaltante.**

Il mancato rispetto di tale onere di verifica (e il correlato dovere di segnalare prontamente al Committente eventuali carenze progettuali) può comportare l'impossibilità per l'appaltatore di opporre la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche, idriche, di gestione delle interferenze o di altro tipo, quale causa di impedimento all'esecuzione dei lavori (cfr., ad esempio, Corte di Cassazione, sez. I, 26.2.2020, n. 5144; Corte d'Appello di Cagliari, 20.7.2023, n. 258)

- **Controllo da eseguire con la diligenza richiesta dal caso concreto e ovviamente nei limiti delle **cognizioni tecniche esigibili****



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 - punto 8.2.3

8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi

8.2.3.1 L'organizzazione **deve assicurare** che essa possiede la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire ai clienti. **Prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi al cliente, l'organizzazione deve condurre un riesame che comprenda:**

- a) i requisiti specificati dal cliente, compresi i requisiti per le attività di consegna e post-consegna;
- b) i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'utilizzo specificato o atteso, quando conosciuto;
- c) i requisiti specificati dall'organizzazione;
- d) i requisiti cogenti applicabili ai prodotti e ai servizi;
- e) i requisiti del contratto o dell'ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza.

L'organizzazione deve assicurare che siano risolte le differenze fra i requisiti del contratto o dell'ordine e quelli espressi in precedenza.

Qualora il cliente non fornisca una **dichiarazione documentata dei propri requisiti**, i requisiti del cliente **devono essere confermati dall'organizzazione prima di essere accettati.**

- Solo la tempestiva segnalazione al Committente e la sollecita richiesta di sanare i limiti esecutivi del progetto potrebbe, in ipotesi, **scongiorare la responsabilità dell'appaltatore** (Corte d'Appello di Salerno, 1.2.2023, n. 102). Per contro, la mancata segnalazione degli errori progettuali e l'impossibilità conseguente di concludere l'opera **potrebbero giustificare una domanda risarcitoria da parte dell'Amministrazione** a carico dell'appaltatore



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

- le dichiarazioni che si leggono nei contratti e nei documenti di gara secondo le quali l'appaltatore attesta di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, non costituiscono mere clausole di stile ma si traducono in un **attestato di presa conoscenza** appunto di tutte le circostanze che possano influire sull'esecuzione dell'opera
- Del resto, **le imprese offerenti** - sottoscrivendo dichiarazioni del suddetto tenore - **assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricomprendendo nell'offerta formulata i relativi costi**. Tale dichiarazione di impegno, conseguenza del **principio di autoresponsabilità del concorrente**, tende ad evitare offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione e che possano poi comportare successive controversie



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

PUR CON LA MIGLIORE

DILIGENZA, PROFESSIONALITA',
CORRETTEZZA, BUONA FEDE

**POSSONO RISCONTRARSI «ERRORI» PROGETTUALI
OLTRE AD ALTRE CIRCOSTANZE IMPREVISTE
COMPORTANDO LA NECESSITA' DI VARIANTI/RISERVE**

15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.¹⁵⁵



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.¹⁵⁵



**CONTRADDITTORIO COME METODO ALTERNATIVO
PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
(oltre alle riserve, accordo bonario, ecc.)
PER RIMUOVERE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI
INADEGUATEZZE PROGETTUALI**

**INTERVENTO COLLABORATIVO DEL
COMMITTENTE (reciproca collaborazione)**



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

Numero 01463/2024 e data 02/12/2024 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024

Cons. Stato, Parere, 02/12/2024, n. 1463

NUMERO AFFARE 01427/2024

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi


Ad ammettere che la norma intenda maggiormente tutelare la stazione appaltante in caso di inadempimento contrattuale del progettista, traducendosi in errori od omissioni, mediante la previsione di una speciale ipotesi di risarcimento in forma specifica per prestazioni d'opera professionale, si propone la seguente riformulazione del comma 8-bis: *“In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.”*

Con tale formulazione, l'impegno convenzionalmente assunto dal progettista si inserisce in una complessiva logica transattiva, la sola coerente con il divieto di prestazioni personali coattive, posto dall'articolo 23 della Costituzione e con l'impossibilità materiale della coazione in forma specifica delle prestazioni, a fortiori se di *facere*, consistenti in attività professionali. Allo stesso tempo, tale natura transattiva introduce un elemento di potenziale convenienza per entrambe le parti, senza pregiudizio delle responsabilità in caso di fallimento della negoziazione.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

RUP



predisposizione schemi di contratto aggiornati con nuove clausole obbligatorie di responsabilità

in caso di errore progettuale conclamato in fase esecutiva, attivazione procedure per contenimento e risoluzione delle problematiche emerse

Progettisti



aumenta considerevolmente le responsabilità nella redazione oculata e precisa degli elaborati progettuali a tutela della P.A., committente delle prestazioni professionali

Impresa



vantaggi connessi alla possibilità di evitare l'inserimento di riserve con esiti incerti

IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori si rendessero necessarie varianti in corso d'opera l'onorario per la prestazione della redazione della perizia viene calcolato applicando i parametri indicati con i codici Qcl.07 e Qcl.08 della tabella Z-1 allegata al D.M. 17-06-2016 applicando sul valore determinato il ribasso offerto in gara.

Nell'onorario determinato nell'applicazione dei suddetti codici si deve intendere onnicomprensivo della redazione della perizia di variante e documenti ad essa associati, della contabilità, direzione lavori, certificazione di regolare esecuzione per tutte le opere previste in variante.

Quanto sopra disciplinato fatte salve eventuali responsabilità per errori o omissioni progettuali così come definiti entro l'art. 3 lett. r) All. I.1 del D.Lgs 36/2023. In tal caso, esperito il confronto in contraddittorio previsto dall'art. 120 c. 15-bis, il professionista incaricato, nel caso dell'accertamento di:

- **inadeguata valutazione dello stato di fatto;**
 - **inadeguata valutazione sulla raggiungibilità od organizzazione del cantiere con i mezzi e le modalità previste;**
 - **mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante;**
 - **omissione di lavorazioni funzionali ed ordinarie per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere, o parti di esse, riportate entro la progettazione esecutiva;**
 - **mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;**
- si impegna a rimediare, a titolo transattivo, all'elaborazione dei necessari elaborati connessi al superamento degli aspetti sopra elencati.**

Rimane fatta salva l'eventuale attribuzione al professionista degli eventuali danni, patrimoniali e non, derivanti dagli errori od omissioni che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.



IL D.LGS 36/2023: aspetti positivi

RUP

Progettisti

Impresa



alamy

Image ID: 2D6PFBT
www.alamy.com



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Eccesivo astrattismo legislativo:

Art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

«1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione (...)

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Interesse transfrontaliero nel sottosoglia

In via generale, occorre rilevare che le procedure specifiche previste dalle direttive comunitarie si applicano soltanto ai contratti il cui valore supera la soglia prevista espressamente nelle direttive stesse.

Pertanto, in via di massima, gli Stati non sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute nelle direttive per gli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime

Ciò non significa tuttavia che questi ultimi appalti siano del tutto esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario: infatti, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, per quanto concerne l'aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non sono soggetti alle procedure previste dalle norme comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono cionondimeno tenute a rispettare le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE (...).

Chi deve individuare l'interesse transfrontaliero

Per la Corte di Giustizia, “spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l'eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie.
(Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06).



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Tuttavia, prosegue la Corte, “una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi che indichino l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l’esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un valore economico molto limitato dell’appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20).

Un appalto di lavori può, in sintesi, presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato
- in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
- tenuto conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato (sentenza Belgacom) che **un interesse transfrontaliero certo esiste senza che sia necessario che un operatore economico abbia effettivamente manifestato il proprio interesse.**

In termini pratici, dunque, quantomeno con riferimento agli affidamenti “dubbi”, **potrebbe risultare opportuno pubblicare una preventiva manifestazione di interesse** che abbia quali destinatari gli operatori e attendere che il termine per la presentazione di una manifestazione di interesse spiri vanamente. A valle di questa preventiva consultazione del mercato transfrontaliero, in assenza di riscontri, **l’Amministrazione potrà serenamente perseguire il percorso procedimentale prescritto dal Codice**, dando atto, in seno alla determina a contrarre semplificata, dell’assenza di un interesse transfrontaliero proprio per effetto degli esiti della consultazione preventiva.



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

COESIONE
ITALIA 21-27
FRIULI VENEZIA GIULIA



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PR FESR 2021 2027 – INDICAZIONI OPERATIVE
SUGLI APPALTI SOTTOSOGLIA EUROUNITARIA:
verifica interesse transfrontaliero certo e
rispetto dei principi di legalità, concorrenza e
trasparenza

Versione 1.1 Definitiva



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

COESIONE
ITALIA 21-27
FRIULI VENEZIA GIULIA



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

D. INDICAZIONI OPERATIVE SULLA VALUTAZIONE DELL'ITC

a. Modalità di valutazione dell'interesse transfrontaliero

1. Nella fase di programmazione³ dell'appalto (prima dell'avvio della procedura di affidamento) il RUP⁴, per gli appalti sottosoglia comunitaria⁵, deve accertare l'esistenza (o l'assenza) di un interesse transfrontaliero certo⁶ (di seguito ITC) attraverso apposita istruttoria da formalizzare prima o nel primo atto con cui si attiva la procedura di selezione dell'operatore economico (adozione della decisione di contrarre o dell'indagine di mercato preordinata ad un affidamento diretto).
2. Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione concreta in base ai seguenti elementi relativi all'appalto, da prendere in considerazione congiuntamente:
 - a) importo stimato, comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe;
 - b) tecnicità dell'appalto, intese come specifiche e/o caratteristiche tecniche dell'appalto o delle opere/prodotti/servizi in questione;
 - c) luogo di esecuzione/ubicazione dei lavori/forniture/servizi;
 - d) presenza di segnalazioni o manifestazioni di interesse da parte di OE di altri Stati membri dell'Unione Europea, purché tali segnalazioni siano "reali e non fittizie"⁷;
 - e) ulteriori elementi eventualmente rilevanti individuati dalla stazione appaltante in ragione dello specifico appalto da affidare.



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Per la valutazione concreta degli elementi di cui alle lettere da a) ad e) le stazioni appaltanti possono pubblicare un **avviso/manifestazione di interesse** sul portale proprio o su portali regionali/nazionali finalizzato a verificare l'effettivo interesse da parte di OE di altri Stati membri.

? ||

A seguito della pubblicazione dell'avviso, le stazioni appaltanti verificano che le eventuali manifestazioni di interesse di OE di altri Stati membri siano "reali e non fittizie". L'esito della pubblicazione costituisce un elemento rilevante, per la valutazione concreta relativa all'accertamento dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

4. Per la valutazione concreta degli elementi di cui alle lettere da a) ad e), le stazioni appaltanti possono verificare la presenza di OE di altri Stati membri nell'ambito di **elenchi/albi di OE propri o di centrali di committenza di enti locali/regionali/nazionali selezionati secondo procedure aperte** a tutti gli OE dell'UE. Detti elenchi di operatori devono risultare sufficientemente aggiornati e riferirsi a lavori/ forniture/servizi coerenti con l'appalto in questione.
5. Per la valutazione concreta degli elementi di cui alle lettere da a) ad e), le stazioni appaltanti possono utilizzare apposite **analisi/studi operate o commissionate da enti pubblici su dati storici** che analizzano in maniera scientifica la presenza di OE di altri Stati membri nell'ambito delle procedure di appalto/manifestazioni di interesse aperte a tutti gli OE dell'UE in un dato territorio (comune, comunità di montagna, provincia, regione ecc). Dette analisi devono risultare sufficientemente aggiornate e riferirsi a lavori/forniture/servizi coerenti con l'appalto in questione.
6. Le stazioni appaltanti possono fare riferimento anche a istruttorie operate secondo i punti 3, 4 e 5 per appalti simili da altre stazioni appaltanti che per vicinanza territoriale risultano fondate e affidabili.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore:

*2. Nei (bandi e negli inviti) documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre (...) **le stazioni appaltanti** e gli enti concedenti **indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.***

CONTRATTI, DATI CNEL II SEMESTRE 2024: CRESCE NUMERO CCNL DEL SETTORE PRIVATO

Brunetta: la contrattazione collettiva si dimostra vitale

11 FEBBRAIO 2025

Publicato dal CNEL il bollettino "Analisi dei contratti collettivi di livello nazionale, Rinnovi 2024, 1° luglio - 31 dicembre".

Al 31 dicembre 2024 risultano depositati al CNEL 1.037 contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico, 12 accordi collettivi nazionali per alcune tipologie di collaboratori e 37 accordi economici collettivi per varie tipologie di lavoratori autonomi, per un totale di 1.086 codici alfanumerici attribuiti in sede di acquisizione all'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. Tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2024 si rileva che **il numero di CCNL stipulati per i dipendenti del settore privato** e depositati in archivio **è passato da 992 a 1.017**. La quota di CCNL scaduti è aumentata (dal 57% al 62%), ma la quota di dipendenti ai quali si applicano CCNL scaduti è rimasta al 44%.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 11

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti (...) indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Art. 40 c. 2 lett. c) punto 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e **qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori.**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Al riguardo si osserva che il Governo ha individuato una soglia (il 30%) al superamento della quale le SA sono chiamate ad individuare il CCNL applicabile rispetto alle prestazioni “scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie”, nei termini indicati dal richiamato comma 2-bis.

Chi scrive ritiene che le SA, proprio in ragione delle finalità – interpretative e di semplificazione applicativa – della disposizione novellata, ben possono “autovincolarsi” alla stessa a fronte di prestazioni di importo inferiore alla richiamata soglia.

**DECRETO LEGISLATIVO N. 209/2024
(CD CORRETTIVO APPALTI)
PRIME LINEE GUIDA OPERATIVE
E SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER AFFIDAMENTI
SOTTOSOGLIA AGGIORNATO**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore:

3. *Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, **gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.***

4. (...)

5. *Le stazioni appaltanti (...) **assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (cfr. art. 119 c. 12)***

Presunzione di equivalenza per gli appalti del settore edile

Ai fini della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, **per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012 (ANCE/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem).**

circolare n. 19/E del 27/05/2022 Agenzia entrate



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

CPV: 45261215-4

(Lavori di copertura di tetti con pannelli solari)



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



Navigatore ATECO 2025

Individua un codice attività

Questa funzione è temporaneamente non disponibile

Ricerca un codice ATECO 2025 . . 

Inserisci un codice per risalire all'attività economica (solo caratteri numerici, minimo due digit)

Ricerca una **parola** nella classificazione ATECO 2025 (ricerca per parola chiave)



Individua all'interno della classificazione tutte le parti in cui è presente la parola inserita.

Il codice e il titolo ufficiale della classificazione sono riportati in grassetto; le note esplicative sono visualizzate nel box di testo.

La ricerca include tutte le note esplicative definite ed armonizzate a livello europeo che pertanto possono riguardare anche attività non consentite dalla normativa nazionale.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



- 42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
- 42.13 Costruzione di ponti e gallerie
- 42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 43.2 Installazione di impianti **elettrici**, idraulici e altri lavori di installazione edili
- 43.21 Installazione di impianti **elettrici**
- 43.21.0 Installazione di impianti **elettrici**
- 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici**
- 43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti
- 43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali
- 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Le stazioni appaltanti possono trovare le informazioni utili per individuare il CCNL applicabile da riportare in un bando di gara nella cartella excel "CCNL del settore privato" pubblicata più in basso in questa pagina.

In particolare risultano rilevanti allo scopo i seguenti fogli della cartella:

- foglio "Guida al file", che descrive le informazioni presentate in ciascun foglio e come estrarle;
- foglio "A1- settori e sottosettori", che elenca i settori e i sottosettori contrattuali con cui sono classificati i CCNL depositati al CNEL;
- foglio "A3 - cod CCNL vigenti sottosettori", che elenca i CCNL vigenti depositati al CNEL per sottosettore identificati con codice CCNL, titolo, organizzazioni firmatarie e con l'indicazione del numero di aziende e del numero di lavoratori dipendenti;
- foglio "A5 - collegamento tra CCNL e ATECO 2025", in cui i codici CCNL vigenti per i lavoratori dipendenti (non dirigenti) del settore privato, depositati al CNEL, sono associati ai codici ATECO 2025 delle attività produttive dalla 1° alla 6° cifra.

Per informazioni le stazioni appaltanti possono contattare l'Ufficio IV - Direzione Generale Programmazione e Coordinamento delle Politiche Settoriali, all'indirizzo archiviocontratti@cnel.it.

> [CCNL del settore privato](#)



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO



ARCHIVIO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEPOSITATI AL CNEL

ex art. 17 della legge n. 936 del 1986 ed ex. art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120

SEZIONE DEI CODICI CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

AGGIORNAMENTO CON GLI ACCORDI DEPOSITATI AL CNEL ENTRO IL

30/06/2025

A CURA DELL'UFFICIO IV

CONFAG

CONFAG

A5 - coll. cod **CCNL-ATECO** 2025



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

1	CCNL id	CCNL titolo	firmatari datoriali	firmatari sindacali
2147	C011	CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti	FEDERMECCANICA; ASSISTAL; CONFINDUSTRIA	FIM CISL; CISL; FIOM CGIL; CGIL; UILM I
2384	C016	CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche	LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E L	FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL
2609	C018	CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di i	UNIONMECCANICA CONFAPI; CONFAPI	FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL; UIL
2942	C01A	PMI settore metalmeccanico ed istallazione impianti	CONFIMI IMPRESA MECCANICA	FIM CISL; UILM UIL
10021	C05D	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e dipendenti e soci lavoratori da coop	PMI ITALIA; PMI ITALIA Professioni APIP; NORD INDUSTRIALE	FILA; CSELP; SIA CONFASAL; SELP; FAMAF
10156	C05E	CCNL aziende Comparto Metalmeccanico - Industria	CONFIMPRESEITALIA; VALITALIA PMI; AIFOS; ASSOESERCENTI; FEDERAZIONE IMPRESE; ITALPMI; UI	FESICA
11738	C067	CCNL per gli addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impiar	CONFLAVORO PMI	FESICA CONFASAL; CONFASAL
12286	C081	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da	FEDERIMPRENDITORI; MILIX	FAMAR CIU UNIONQUADRI
14847	F015	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali d	ANAEPa CONFARTIGIANATO EDILIZIA; CNA COSTRUZIONI; FIAE CASARTIGIANI; CLAAI EDILIZIA	FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL
14881	F018	CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini	CONFAPI ANIEM	FENEAL UIL; FILCA CISL; FILLEA CGIL
14961	F013	imprese del settore edile affini	CNAI; UNAPI	FISMIC CONFASAL; FILCOM FISMIC
15026	F019	PMI artigiane e cooperative del settore edile affini	CNAI; UNAPI	FISMIC CONFASAL; FILCOM FISMIC
15061	F01F	PMI artigiane e cooperative del settore edile affini	ADE ITALIA; ADE ITALIA EDILIZIA	ALEA ITALIA; ALEA ITALIA EDILIZIA
15068	F01G	imprese, PMI, aziende artigiane e cooperative del settore edile affini	MCR IMP ASS MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE ED ARTIGIANE ASSOCIATE	SUL SINDACATO UNITARIO DEI LAVORA
15124	F01H	imprese, PMI, aziende artigiane e cooperative del settore edile affini	CONFIMEA; AECF; AGROIMPRESA; ASSIMPRESA; CICAS; CONFUNAI; CONFAPPI; UNICA	FISMIC; ISA
15165	F01J	CCNL per i dipendenti delle PMI, delle Cooperative e delle imprese artigiane del settore Edile e affini	COOPITALIANE; ATECA; ANEAS; ASSO PRO	FIADEL CISAL
15201	F01M	CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese edili artigiane industriali e affini	CONFIMPRENDITORI	USIL
15237	F01N	micro, PMI, artigiane, cooperative del settore edile e affini	CONFIMPRESEITALIA; CONFIMPRESE ARTIGIANATO; ACS	CSE; CSE FNILAPMI; CSE FNLEI; CSE DIR,
15271	F01O	CCNL per i dipendenti delle imprese e delle cooperative artigiane e piccole e medie imprese edili	CONFAR	CONFASAL SIA
15301	F01Q	PM del settore edile e affini	ITALIA IMPRESA; ASSIMPRESA; ASSIMPRESA ITALIA	SITALED; CONFLAI
15342	F01T	CCNL per i dipendenti dell'artigianato e delle società cooperative del settore edile, costruzioni, resta	UNILAVORO PMI; ESAARCO CIU	CONFASAL FISALS
15368	F01W	PMI del settore edile e affini	ERSAF	CEUQ
15591	F080	CCNL per i dipendenti delle PMI del settore imprese edili e affini	FEDERIMPRESEITALIA	ALPAI
15625	F081	imprese artigiane edili e affini	CIU; ESAARCO; CEPA A; ESAARCO Artigianato; ESAARCO Costruttori edili e affini; SAI; ESAARCO FER; FNLE; SI CEL; ONAPS; CLI CIU; FNLA CLI	
15658	F082	cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini	CIU; ESAARCO; CEPA A; ESAARCO Artigianato; ESAARCO Costruttori edili e affini; SAI; ESAARCO FER; FNLE; SI CEL; ONAPS; CLI CIU; FNLA CLI	

CCNL id CCNL titolo

C011 CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti



Comunità di Montagna
del Gemonese

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

EN



Cerca in questo sito



[Home](#) / [Temi e priorità](#) / [Rapporti di lavoro e relazioni industriali](#) / [Focus On](#) / [Analisi economiche e costo del lavoro](#) / [Elenco dei Decreti emanati - Anno 2024](#)

Elenco dei Decreti emanati - Anno 2024

Decreto direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati-multiservizi è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale, a valere dal mese di luglio 2024.

Il costo del lavoro è determinato, sia a livello nazionale che a livello provinciale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegare che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dal mese di giugno 2024.

Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegare che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Decreto direttoriale n. 50 dell'8 agosto 2024

Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata è aggiornato con



CONDIVIDI



STAMPA

Analisi economiche e costo del lavoro

[Settore dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero](#)

[Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali](#)

[Settore igiene ambientale](#)

[Settore delle imprese edili e](#)



Comunità di Montagna
del Gemonese

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

D.D. n. 73 / 2024

DECRETA

Art. 1

1. Il **costo medio orario del lavoro** per il personale dipendente da imprese dell'**industria metalmeccanica e della installazione di impianti** è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dal mese di **giugno 2024**.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Allegato n. 1



I 10 Contratti Collettivi Nazionali maggiormente applicati

Report retribuzione oraria



Tabella riepilogativa

Denominazione	Codice CNEL	Codice INPS	Incidenza % sul totale dei lavoratori
CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO	H011	009; 042; 170	17,55%
CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – FEDERMECCANICA, ASSISTAL	C011	113; 114	10,39%
CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - FEDERALBERGHI, FAITA, CONFCOMMERCIO	H052	167	8,65%
CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti	C030	116; 124; 121	3,62%
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, CONFTRASPORTO, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA CASARTIGIANI, CLAAI	I100	102; 151; 229	3,33%
CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore metalmeccanico	C018	115	2,65%
CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – ABI	J241	051; 052; 190	2,32%
CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	K511	119	2,25%
CCNL Cooperative socio-sanitarie	T151	201	2,20%



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Articolo 3 - Presunzione di equivalenza

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro; sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.



ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

05 FEB 2025

Parere di precontenzioso n. 32 del 5 febbraio 2025

sottosettore cod	sottosettore desc
C01	settore metalmeccanico e installazione di impianti

CCNL id	CCNL titolo	firmatari datoriali	firmatari sindacali
C011	CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti	FEDERMECCANICA; ASSISTAL; CONFINDUSTRIA	FIM CISL; CISL; FIOM CGIL; CGIL; UILM UIL; UIL
C031	CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane metalmeccaniche, di installazione di impianti, orafi, argenti, gioiellieri	ASSOARTIGIANI	UGL METALMECCANICI
C010	Contratto collettivo specifico di lavoro (Gruppi Stellantis, Iveco group, CNH Industrial e Ferrari)	STELLANTIS N.V.; IVECO GROUP N.V.; CNH INDUSTRIAL N.V.; FERRARI N.V.	FIM CISL; UILM UIL; FISMIC CONFSAI; UGLM UGL; AQCFR
C016	CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche	LEGACoop PRODUZIONE E SERVIZI; CONFcooperative LAVORO E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E LAVORO	FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL
C018	CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti	UNIONMECCANICA CONFAPI; CONFAPI	FIM CISL; FIOM CGIL; UILM UIL; UIL
C01A	PMI settore metalmeccanico ed installazione impianti	CONFIMI IMPRESA MECCANICA	FIM CISL; UILM UIL
C030	CCNL Area Meccanica	CONFARTIGIANATO Autoriparazione; CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione; CONFARTIGIANATO	FIOM CGIL; FIM CISL; UILM UIL
C019	PMI settore metalmeccanico ed installazione impianti	ADF ITALIA; ADF ITALIA METALMECCANICA	ADF ITALIA; ADF ITALIA METALMECCANICA

n° aziende 2022	n° dipendenti 2022	n° aziende 2023	n° dipendenti F 2023	n° dipendenti M 2023	n° dipendenti Tot 2023
61264	1584560	63159	337449	1338558	1676007
		84	62	254	315
7	283	8	109	61	170
973	13145	947	1975	11010	12985
34945	383068	34348	68764	311206	379970
1991	34141	2091	7173	27925	35098
121669	513858	120194	102171	408140	510311
22	122	22	41	160	201



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 154850 del 27 dicembre 2024, con cui la Gielle di Galantucci Luigi ha contestato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Nuova Asac Antincendio S.r.l. per violazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. 36/2023, non avendo la Stazione appaltante accertato e verificato che il trattamento economico previsto dal CCNL indicato dall'aggiudicatario in offerta (CCNL metalmeccanico Artigiani) differisce da quello del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara (CCNL Metalmeccanico industria);

C030

C011

CONSIDERATO che, nella Relazione illustrativa al Codice, il Consiglio di Stato ha chiarito che la *ratio* dell'art. 11, commi 1 e 2, è quella di evitare che, quando vi siano più contratti collettivi conformi e con ambiti di applicazione compatibili con l'attività oggetto dell'appalto, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico. La previsione, secondo il Consiglio di Stato, "non pare in contrasto con l'art. 39 Cost. in quanto

economiche e normative nel caso in cui l'operatore economico indichi l'applicazione di un differente contratto. Per quanto d'interesse in tale sede – non essendo in contestazione la correttezza del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara – si legge, a pagina 11 del documento, che "Nei settori

CONSIDERATO, alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, che, nel caso di specie, non appaiono condivisibili le valutazioni svolte dalla Stazione appaltante in merito alla possibilità della Nuova Asac Antincendio S.r.l. di applicare il CCNL metalmeccanico Artigiani;

C030

PREMESSO, infatti, che non è in discussione la facoltà della Nuova Asac Antincendio S.r.l. di applicare in via generale e nei rapporti privatistici il suddetto CCNL; invero, come sopra anticipato, il Consiglio di Stato

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

CONSIDERATO che, in tale contesto, la Stazione appaltante avrebbe dovuto accertare se la Nuova Asac Antincendio S.r.l. possa essere qualificata come "impresa artigiana" alla stregua della legislazione vigente in materia e, conseguentemente, se la stessa possa legittimamente applicare, nell'esecuzione dell'appalto, il CCNL Metalmeccanico Artigiani, in quanto coerente "con la dimensione o natura giuridica dell'impresa" (con conseguente operatività della presunzione di equivalenza già indicata nella relazione illustrativa al bando tipo e oggi positivizzata nell'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice). Al riguardo, si osserva

RILEVATO che la Nuova Asac Antincendio S.r.l., nei propri giustificativi, ha espressamente riconosciuto di essere stata cancellata dall'Albo delle imprese artigiane nel 2018 per aver superato i limiti dimensionali;

CONSIDERATO che, una volta escluso che la Nuova Asac Antincendio S.r.l. possa applicare il CCNL artigiani e stante la non operatività della presunzione di equivalenza tra i due CCNL, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire efficacia escludente alle differenze retributive tra i due CCNL rilevate dal RUP nell'ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte e quantificate dall'istante in circa il 25%. In particolare, l'istante, conformemente alle indicazioni fornite dall'Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo 1/2023 (recepite dal legislatore del correttivo e, quindi, confluite nel nuovo allegato I.01 del Codice) ha indicato le seguenti voci: retribuzione tabellare annuale e indennità di contingenza: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5° - € 1.499,59 x 12) €/anno 17.995,08, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1 - € 1.948,18 x 12) €/anno 23.378,16; EDR: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5°) €/anno zero, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1) €/anno 485,00; Tredicesima: CCNL Metalmeccanico Artigianato (livello 5°) € 1.499,59, CCNL Metalmeccanico Industria (livello C1) € 1.948,18. Tali differenze, anche piuttosto consistente, non possono consentire di ritenere provata l'equivalenza delle tutele economiche tra i due contratti;

Articolo 3 - Presunzione di equivalenza

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro; sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

X

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'aggiudicazione in favore della Nuova Asac Antincendio S.r.l. non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l'impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell'appalto non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara la Nuova Asac Antincendio S.r.l. e ad adottare gli atti consequenziali.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Digitalizzazione dei contratti:

Se tale aspetto solitamente riveste, giustamente, un aspetto positivo, per come è stata gestita la transizione con il Nuovo Codice la valutazione non può essere che negativa in quanto le disposizioni sono divenute esecutive in assenza di piattaforme pronte e validate per garantire la piena operatività.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Ribassabilità della manopera:

Art. 41 c. 14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. (cfr. verifica anomalia)

Sentenza Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 e segg. espressioni in merito alle modalità di corretta applicazione dell'art. 41 c. 14 del D.lgs. 36/2023



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Eliminazione del progetto definitivo ed accorpamento al PFTE
- Procedure per l'affidamento (art. 50)

«Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.»

1. **Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate** per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice **sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, nel rispetto del **criterio di rotazione** degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

COESIONE
ITALIA 2014-2020
FRIULI VENEZIA GIULIA



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PR FESR 2021 2027 – INDICAZIONI OPERATIVE
SUGLI APPALTI SOTTOSOGLIA EUROUNITARIA:
verifica interesse transfrontaliero certo e
rispetto dei principi di legalità, concorrenza e
trasparenza

Versione 1.1 Definitiva

- f) sia possibile operare procedure negoziate senza bando
- o per lavori da € 150.000 a € 1.000.000, previa consultazione di almeno cinque OE ove esistenti, individuati da indagini di mercato o tramite elenchi di OE;
 - o per lavori da € 1.000.000 a € 5.382.000, previa consultazione di almeno dieci OE ove esistenti, individuati da indagini di mercato o tramite elenchi di OE;
 - o per servizi e forniture da € 140.000 € 215.000, previa consultazione di almeno cinque OE ove esistenti, individuati da indagini di mercato o tramite elenchi di OE;
- g) gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti secondo le modalità definite dall'allegato II.1 di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. **Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. (...)

(...)

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, **il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,** i **criteri di selezione degli operatori economici,** le modalità per comunicare con la stazione appaltante. **Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.** Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; **tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. (...)
4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Ricordiamo anche che all'art. 50 è stato previsto che:

2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Ricordiamo anche che all'art. 50 è stato previsto che:
2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

VALUTAZIONE

La modifica appare positiva nella misura in cui persegue l'obiettivo, da sempre auspicato da ANCE, di garantire una maggiore trasparenza e concorrenza nell'ambito delle procedure negoziate senza bando che, nel nuovo Codice, sono state rese possibili fino alla soglia comunitaria.

Attraverso tale previsione, infatti, la volontà dell'amministrazione di procedere in tal senso deve essere resa evidente, mediante una specifica pubblicazione sul relativo sito internet dell'avviso volto a sollecitare la presentazione delle manifestazioni di interesse, consentendo una maggiore conoscenza di tali procedure.

In conclusione, **il comma 2-bis, introdotto all'art. 50, impone l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di procedere alla pubblicazione dell'avviso, al precipuo scopo di evitare scelte discrezionali sulla scelta dei partecipanti.**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Prot. 1650 del 20/05/2025



Avviso di avvio della consultazione del mercato ex art. 50 c. 2-bis D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
Avviso ai fini della valutazione in ordine all'interesse transfrontaliero ex art. 48 c. 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

CUP: G63D24000030002

Art. 17 L.R. 20/2020 – CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI
2024 – 2026

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE
STRUTTURE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL GEMONESE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA
DEL GEMONESE (STRUTTURA DENOMINATA EX C.A.T.A. DESTINATA AL SUPPORTO DELLE
ATTIVITÀ DELLA LOCALE AZIENDA SANITARIA)

AVVISO PUBBLICO

Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica della Comunità di Montagna del Gemonese, **rende noto** che è intenzione di indire una procedura di negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento in appalto dei lavori sotto riportati con l'invito ad **almeno 5 operatori economici**. In **BLU** gli importi che concorrono e determinano l'importo a base d'asta entro la successiva procedura di gara.

Tipologia	Valore dell'appalto [€]	Valore complessivo [€]	Incidenza percentuale della tipologia delle lavorazioni [%]	Categoria lavorazione
OG1 (da Computo Metrico Estimativo)	141.255,82	198.798,36	42,52	PREVALENTE subappaltabile entro i vigenti termini di Legge
OG1 (Opere extracontrattuali art. 120 c. 1 lett. a)*	24.409,48		14,55	
OG1 (art. 120 c. 9)*	33.133,06		(+20%)	
OS6 (da Computo Metrico Estimativo)	77.350,37	92.820,44	23,28	SCORPORABILE subappaltabile
OS6 (Opere extracontrattuali art. 120 c. 1 lett. a)*	0,00		0,00	
OS6 (art. 120 c. 9)*	15.470,07		(+20%)	
OS7 (da Computo Metrico Estimativo)	113.634,79	136.361,75	34,20	SCORPORABILE subappaltabile
OS7 (Opere extracontrattuali art. 120 c. 1 lett. a)*	0,00		0,00	
OS7 (art. 120 c. 9)*	22.726,96		(+20%)	
OS28 (da Computo Metrico Estimativo)	0,00	151.089,66	0,00	SCORPORABILE subappaltabile
OS28 (Opere extracontrattuali art. 120 c. 1 lett. a)*	125.908,05		75,04	
OS6 (art. 120 c. 9)*	25.181,61		(+20%)	
OS30 (da Computo Metrico Estimativo)	0,00	20.965,20	0,00	SCORPORABILE subappaltabile
OS30 (Opere extracontrattuali art. 120 c. 1 lett. a)*	17.471,00		10,41	
OS30 (art. 120 c. 9)*	3.494,20		(+20%)	
Sommano		600.035,41		

* fattispecie meramente opzionali, da attivarsi ad insindacabile discrezionalità della S.A. in relazione alle effettive necessità e disponibilità di risorse entro il quadro economico dell'intervento.

RUP:	geom. Gianpaolo Vuerich
Luogo di esecuzione:	Comune di Gemona del Friuli (UD) Via Marzars (complesso ex C.A.T.A.) - 46°26'29642" N 13°12'14667" E



Comunità di Montagna
del Gemonese

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Descrizione sintetica intervento:	Efficientamento energetico con realizzazione di capotto esterno, rimozione del manto di copertura con isolamento del solaio e sostituzione dei serramenti. E' previsto inoltre il rifacimento del marciapiede esterno. Le opere extra contrattuali consistono nella sostituzione dell'impianto di riscaldamento con pompa di calore qualora il prospettato finanziamento per l'esecuzione dei lavori venisse confermato.
Modalità contabilizzazione:	a misura
Durata dell'appalto:	169 giorni, naturali e consecutivi. Tale tempistica considera le eventuali opere extracontrattuali che dovranno essere eseguite internamente ai locali contestualmente alla sostituzione dei serramenti. Tale tempistica non considera eventuali estensioni contrattuali del quinto d'obbligo (art. 120 co. 9) che prevedranno eventualmente un cronoprogramma aggiuntivo. Per l'esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile l'attuale fruitore della struttura (ASUFC) concede un periodo di gg. 45 (settembre – ottobre 2025). In ragione alle attività erogate da ASUFC presso la struttura, l'eventuale sospensione dei lavori disposta per ragioni di pubblico interesse volte a garantire le attività di ASUFC non potranno costituire causa di doglianza per limitata produttività del cantiere. Inoltre l'immobile è interessato anche da opere PNRR che prevedono il rifacimento PRIORITARIO del manto di copertura e la posa di impianto fotovoltaico e pertanto i lavori propedeutici (impalcatura, rimozione manto di copertura, parziale realizzazione di capotto e isolamento copertura) al fine di consentire la realizzazione delle opere PNRR avranno priorità assoluta su tutti gli interventi e dovranno essere ultimati inderogabilmente entro il mese di ottobre 2025. E' pertanto prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del minor prezzo art. 50 c. 1 lett. c, c. 4 e art. 108 c. 2 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità alla consultazione per la procedura suddetta impiegando esclusivamente la procedura telematica (RDI) disponibile entro la piattaforma di e-procurement di eAppalti FVG:

<https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=22645>

Scelta dell'operatore economico

La scelta dell'operatore economico avverrà conformemente all'allegato disciplinare per la selezione degli operatori economici regolarmente **iscritti all'albo** della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG (https://eappalti.regione.fvg.it/web/albo_fornitori.html).

Interesse transfrontaliero

Al fine di valutare l'eventuale interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs 36/2023, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea possono rappresentare il loro interesse alla procedura inviando apposito riscontro a riguardo impiegando esclusivamente la procedura telematica (RDI) disponibile entro la piattaforma di e-procurement di eAppalti FVG.

Termini: entro e non oltre le ore 18:00 del 30/05/2025 (eventuali modifiche saranno rese pubbliche entro la procedura telematica/albo pretorio)


Le dichiarazioni di interesse alla consultazione hanno il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la disponibilità ad essere consultati per presentare l'offerta. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c.. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della/e successiva/e procedura/e per l'affidamento, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente consultazione.

Dando atto di quanto sopra, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato al presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo o pretesa in ordine all'invito alla successiva procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori. Nella eventualità che le manifestazioni di interesse risultino inferiori al numero minimo previsto per Legge, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di integrare tale numero invitando altre ditte tramite la consultazione dell'albo operatori economici della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

IL DILEMMA DELLA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

MA QUINDI **QUALI SONO QUESTI CRITERI OGGETTIVI ???**

IL CODICE **NON LO DICE!** Forse voleva riferirsi al costruendo rating per le imprese? Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha abrogato l'art. 109 del Codice appalti, relativo alla reputazione dell'impresa ...

L'ANAC, comprendendo la confusione sul tema fornisce un'**indicazione** alle Stazioni appaltanti:

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 giugno 2024



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 5 giugno 2024

Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Sia nel caso di ricorso ad un avviso di indagine di mercato, sia nel caso di utilizzo di Elenchi – secondo le espresse previsioni di cui all’art. 2 comma 3 e all’art. 3 comma 4 del citato Allegato – i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure “*devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.*”

Si ricorda, infine, che secondo quanto espressamente si legge anche nella Relazione illustrativa al Codice, che “*dal novero degli operatori da considerare – ai fini della possibile selezione – tra quelli che hanno presentato manifestazioni d’interesse, devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l’affidatario uscente.*”



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

2. I possibili criteri di selezione

Stando alle richiamate disposizioni del nuovo codice e dell'Allegato II.1, emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l'eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:

- a) pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto;
- b) rispettosi del principio di concorrenza;
- c) oggettivi e non discriminatori;
- d) proporzionati e trasparenti.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Ulteriori importanti indicazioni in merito ai possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono stati forniti nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024 ove, in particolare, si chiarisce che **i suddetti criteri non possono essere tali da condurre al "mancato inserimento dell'operatore economico in graduatoria e quindi alla perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva"** essendo, al contrario, **consentito** alle stazioni appaltanti **"chiedere l'indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio; ecc.), senza la prescrizione di una soglia minima, sulla cui base stilare una graduatoria ... a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento"**.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Ciò chiarito si evidenzia, altresì, che la possibile redazione di un'unica graduatoria - seppur redatta secondo criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, coerenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento - dalla quale selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in ordine discendente ossia selezionando esclusivamente i primi soggetti posizionati, di fatto, comporta la selezione ed il conseguente invito degli operatori economici "più grandi" in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza (ossia in base al criterio o ai criteri di selezione prescelti).

Al fine di una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice - finalizzato a garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese - si potrebbe, pertanto, non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria ma - trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione - fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

EMERGE NECESSITA' TUTELA MPMI



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

3. Esempi di possibili criteri di selezione

Premettendo che **trattasi di indicazioni** e ribadendo, altresì, che **le richiamate e vigenti disposizioni normative rimettono da ultimo all'autonomia delle singole stazioni appaltanti** - da esercitarsi anche mediante l'adozione di propri regolamenti, da ritenersi necessari soprattutto nei casi di avvenuta istituzione di appositi Elenchi - l'individuazione degli specifici criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate, nel rispetto comunque delle condizioni e dei principi evidenziati ai precedenti punti del presente comunicato, si richiamano di seguito alcuni possibile esempi di criteri di selezione.

Un **esempio**, in realtà, normativo è rinvenibile nell'Allegato L (Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del **DPR 207/2010** - seppur attualmente non più in vigore - e riferibile, in modo specifico, all'affidamento di servizi di



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

La soluzione prevista nell'Allegato L potrebbe essere applicata ed estesa - con alcune modifiche - anche alle altre tipologie di affidamento.

In particolare, per i lavori potrebbe eventualmente farsi riferimento a:

- importo "complessivo" dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia), potrebbe, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell'EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

FARE O NON FARE?

In ambito di appalti, la **COLPA GRAVE** si configura quando un'azione o omissione da parte di un soggetto coinvolto, come un dipendente pubblico, è caratterizzata da **NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA** tali da provocare un danno significativo all'ente pubblico, andando oltre la normale diligenza richiesta.

La colpa grave si distingue dalla colpa lieve, dove l'errore è considerato scusabile, mentre nella colpa grave l'errore è così evidente e grossolano che con la normale diligenza si sarebbe potuto evitare



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Come noto, il nuovo Codice appalti, di cui al **D. Leg.vo 36/2023**, contiene una parte iniziale dedicata ai principi generali.

Si segnala in proposito l'introduzione dei **principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato**, i quali vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del Codice.

L'art. 2, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 contiene una delimitazione del concetto di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. In particolare, si stabilisce che **la colpa grave è costituita da:**

- **violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi;**
- **palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza;**
- **omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico** in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Si precisa inoltre che **non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Ma chi sono le autorità competenti?

Quesito del Servizio Supporto Giuridico	
Codice identificativo:	2159
Data emissione:	07/04/2025
Argomenti:	Altro
Oggetto:	D.Lgs. 36/2023, art. 2 comma 3 – Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.

In considerazione dell'ampiezza della formulazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.lgs. 36/2023 non risulta possibile elencare le "Autorità competenti" al rilascio di pareri sull'applicazione della disciplina di settore, rilevanti ai fini di una possibile esclusione della colpa grave. In riferimento alle Linee guida ANAC, si precisa che, nonostante il superamento degli strumenti di regolazione flessibile introdotti dal D.Lgs. 50/2016, nell'assetto regolatorio del nuovo Codice, l'Autorità nazionale anticorruzione continua a fornire indirizzi applicativi sotto molteplici forme, tra cui l'adozione di atti-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali (art. 222, comma 2 D.Lgs. 36/2023) e con i pareri di precontenzioso (art. 220 D.Lgs. 26/2023). (...)

Accanto ad Anac, vi sono altre Autorità che possono intervenire con il rilascio di pareri sull'interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, come ad es. la Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva, ovvero altre Autorità che, avuto riguardo alle funzioni svolte, forniscono indirizzi interpretativi e applicativi attraverso l'emanazione di "circolari" o atti simili. Quanto ai pareri resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in continuità con il servizio offerto in attuazione del Codice previgente (art. 214, comma 10, D.Lgs. 50/2016), l'art. 223, comma 10, del D.Lgs. e 36/2023, citato nel quesito, prevede che "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice". Ciò posto si precisa che le risposte fornite dal Servizio, riguardante esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l'interpretazione della stessa, hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le stazioni appaltanti e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l'autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti.

||



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità


Inoltre...controllo iniziale sui requisiti delle ditte

PARTE IV

Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30. - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.



ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Pertanto...**il subappalto necessario risulterebbe scomparso!** Rimane esclusivamente il subappalto facoltativo. Molta confusione sul tema e il legislatore ancora latita...

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità


Quesito del Servizio Supporto Giuridico	
Codice identificativo:	3274
Data emissione:	27/02/2025
Argomenti:	Qualificazione operatori economici
Oggetto:	SUBAPPALTO NECESSARIO/QUALIFICANTE E RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
Quesito:	<p>Gara lavori: prevalente OG1: 1.500.000 € scorporabile OG11: 850.000 € - Concorrente 1: RTI (A+B) per la prevalente e OG1 e ricorre al subappalto necessario 100% scorporabile OG11. - Concorrente 2: operatore economico singolo che esegue la OG1 e ricorre al subappalto necessario al 100% della scorporabile OG11. L'art. 30, co. 1 dell'All. II.12 prevede e per il concorrente singolo che "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Lo scrivente, tuttavia, ritiene che la qualificazione richiesta ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara debba essere la medesima a prescindere dalla configurazione soggettiva del concorrente e che, pertanto, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso debba essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente (OG1) sufficiente a coprire anche l'importo relativo alla categoria scorporabile OG11 non posseduta e subappaltata. Tale convincimento deriva dal fatto che ove tale regola dovesse valere solo per il concorrente singolo, si arriverebbe alla conclusione che al raggruppamento (in cui un associato potrebbe anche eseguire solo una minima percentuale della prevalente) sarebbe sufficiente, ai fini della partecipazione, una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III-bis, mentre in caso di concorrente singolo, sarebbe necessaria l'attestazione SOA in categoria OG1 con classifica IV.</p>
Risposta aggiornata	Si concorda con quanto da voi ricostruito. Anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso deve essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente incrementata fino a coprire l'importo relativo alla categoria scorporabile.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Quesito del Servizio Supporto Giuridico	
Codice identificativo:	3526
Data emissione:	03/06/2025
Argomenti:	Subappalto
Oggetto:	Subappalto necessario
Quesito:	A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014, l'unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori è costituito dall'allegato II.12 al codice. Nello specifico, l'art. 30, comma 1, secondo periodo del predetto allegato prevede che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Tanto premesso, tale formulazione, a differenza di quella contenuta nella già citata L.80/2014, non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l'eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili. Allo stesso modo, il ricorso al subappalto non viene richiamato in nessuna delle restanti disposizioni dell'allegato II.12. Si chiede pertanto se ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l'indicazione dello stesso.

Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spendibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell'offerente sul punto, così come emerge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissione dell'offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualificazione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI

sentenza n. 6135/2017 Consiglio di Stato

“(…) l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, **col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.** (…)

Allegato II.12

10. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall’operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Allegato I.2, art. 8 c. 1

s-bis) Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro **trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore**²³⁸



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 30 gennaio 2025

Indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati di esecuzione in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e al visto del competente organo preposto alla tutela del bene.

Modalità di compilazione del CEL

All'atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l'inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato "Altri importi autorizzati..."; gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 "Importo di contratto" e 4.2 "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" costituiranno l'importo indicato nel Quadro 5 "Totale importi autorizzati".

Il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all'operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall'aumento dei prezzi di mercato.

DATA	31/03/2022
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI	
Lavori svolti con buon esito.-	
Quadro 4.3:	applicazione art. 26 D.L. 50/2022 per Euro 38.084,17 (IVA esclusa) (parere MIMS 1497/2022)



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 60 (revisione prezzi)

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
 - a) una **variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento** dell'importo complessivo e operano **nella misura del 90 per cento del valore eccedente** la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
 - b) una **variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento** dell'importo complessivo e operano **nella misura dell'80 per cento del valore eccedente** la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

20 TOL

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, non si utilizzano più gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ma **nuovi indici sintetici**, individuati, ai sensi del nuovo comma 4-quater dell'articolo 60, e cioè secondo le modalità stabilite nel nuovo Allegato II.2-bis, sulla base delle **tipologie omogenee di lavorazioni (TOL)** elencate nella Tabella A dell'allegato medesimo.

**AD OGGI I NUOVI INDICI SINTETICI RISULTANO ANCORA ASSENTI
GLI INDICI SINTETICI DI COSTO DI COSTRUZIONE CONTINUANO AD
UTILIZZARSI (tempistiche di aggiornamento 2 mesi)**

INDICI PER LA REVISIONE DEI PREZZI (art. 60 e All. II.2 bis D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)		
TOL	TOL.15	Incidenza percentuale: 81,54%
	TOL.14	Incidenza percentuale: 12,83%
	TOL.11	Incidenza percentuale: 5,63%
Indice sintetico (I _S)	$I_S = \sum_{i=1}^n p_i \times I_{TOL_i}$ con: p_i peso percentuale singola TOL; I_{TOL_i} indice sintetico singola TOL <small>Nelle more dell'emanazione degli indici sintetici delle TOL da parte dell'ISTAT e del MIT, ai sensi dell'All. II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2 continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, ovvero si si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione resi disponibili dall'ISTAT https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/</small>	

Per i contratti di lavori, come previsto nell'allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale, del capannone industriale e del tronco stradale con tratto in galleria, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- Estrazione al 12.07.2025

Tempo		2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
Indicatore	Gruppo e categoria di costo	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼	▲ ▼ ▼
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - dati mensili - base 2021=100	Indice generale	114,3	114,3	114,2	114,3	114,1	114	114,2	114,2	114,1	115,3	116,1	116,5	(*) 116,5
Indice del costo di costruzione di un capannone industriale - dati mensili - base 2021=100 (*)	Indice generale	112	112,5	112,3	112	111,5	111,2	111,2	111,6	112,2	113,1	113,5	114,3	(*) 113,8

- il punto di partenza per il computo delle variazioni è quello dell'indice revisionale relativo al **mese del provvedimento di aggiudicazione**
- La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, **sia in aumento che in diminuzione**, deve avvenire **in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, a decorrere dalla data di accertamento del superamento della soglia di attivazione (3%)**, attraverso l'adozione di uno specifico **SAL revisionale che integra quello contrattuale**.
- La regolazione degli importi revisionali, in aumento o in diminuzione, deve avvenire in occasione del pagamento dei SAL contrattuali. Eventuali importi non regolati sono compensati a valere sulla **rata di saldo**.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 119 (subappalto)

Permane criticità limiti astratti e generali con ordinamento Europeo (CGUE)

c. 2 (...) I contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

E LE MICRO IMPRESE? DIMENTICATE...

La categoria delle medie imprese è costituita da imprese che:

- occupano meno di 250 persone;
- hanno un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni (oppure registrano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni euro).

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che:

- occupa meno di 50 persone;
- realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 milioni.

Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che:

- occupa **meno di 10 persone**;
- realizza un **fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 2 milioni.**



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 119 (subappalto)

c. 2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 **è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2

RICORDARSI DI INSERIRE TALI CLAUSOLE NEL CONTRATTO



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Quesito del Servizio Supporto Giuridico	
Codice identificativo:	2705
Data emissione:	21/06/2024
Argomenti:	Subappalto
Oggetto:	Pagamenti della ditta subappaltatrice da parte della ditta appaltatrice
Quesito:	In un lavoro pubblico i subappaltatori chiedono di essere pagati direttamente dagli appaltatori (ai sensi del COMUNICATO PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020). Chiedo se il RUP paga un SAL alla ditta appaltatrice e poi la ditta subappaltatrice dichiara di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, il RUP può rischiare di aver delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiede il mancato pagamento al Comune?
Risposta aggiornata	Con riferimento al quesito posto si rileva che l'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, come oggi l'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici. Come evidenziato nel citato parere di ANAC (COMUNICATO PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020), tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Pertanto nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come sembra evidenziarsi nel caso prospettato, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 119 (subappalto)

c. 12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla VERIFICA dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

DAL VOCABOLARIO

verificare



v. tr. [dal lat. mediev. *verificare*, comp. di *verus* «vero» e tema di *facĕre* «fare», con influenza, nel sign. 1, del fr. *vérifier*] (*io verifico, tu verifichi, ecc.*). – **1.** Accertare mediante prove e controlli l'esistenza, la qualità, la regolarità o conformità, l'esattezza o la rispondenza a verità di oggetti, fatti, situazioni, fenomeni, ipotesi. In partic.: **a.** Riferito a materiali, prodotti, strutture, strumenti,

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 119 (subappalto)

c. 6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

- art. 119 (subappalto)

c. 20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

<https://www.gemonese.comunitafvg.it/it/atti-e-documenti-13173/modulistica-13184>



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Testo aggiornato al
D.L. 73/2025 s.m.i.

Art. 225-bis Comma 3-bis

Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Testo aggiornato al
D.L. 73/2025 s.m.i.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. **I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.**¹⁵²

Intervento tardivo per colmare la differenza di disciplina nel merito.

In sostanza le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati - che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA - continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso

Articolo 23 – Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

- a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
- b) l'impresa affidataria può utilizzare:
 - 1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
 - 2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva.⁴⁰²



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Ultimo ma non ultimo...art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**)

2. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale** dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (...)

Ma attenzione che entro il PFTE viene previsto l'elaborato denominato **RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA** (All. I.7, Art. 6, c. 7 lett. e)



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Articolo 11. - Relazione di sostenibilità dell'opera.

1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

a) (...)

b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

1) mitigazione dei cambiamenti climatici;

2) adattamento ai cambiamenti climatici;

3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

4) transizione verso un'economia circolare;

5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

ecc.



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

A tal fine risulta dirimente l'inquadramento e la valutazione dell'opera ai sensi del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui al Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, così come modificato ed integrato da successivi regolamenti, che all'art. 9 richiama i medesimi sei obiettivi ambientali.

In particolare l'art. 1 del suddetto Regolamento dispone come lo stesso stabilisca i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 (...);
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 (...);
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia (...); e
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione (...).

Ai fini del Regolamento (UE) 2020/852 s'intendono per obiettivi ambientali (art. 9):


- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

DNSH



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

Regolamento (UE) 2021/2139	Allegato I: Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale Allegato II: Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all' adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
Regolamento (UE) 2023/2486	Allegato I: Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all' uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale Allegato II: Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale Allegato III: Criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale Allegato IV: Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale



definiscono i requisiti ambientali minimi che i progetti devono rispettare

valutano se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali e non arreca danno significativo ad altri



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica

riscontrabile entro i seguenti allegati:

Reg.to	Ob. Ambientale / Allegato	Attività	Riferimento	Pertinenza
Reg. (UE) 2021/2139	I	6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica	Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.	Si
	II	6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica	Costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.	Si
Reg. (UE) 2023/2486	I	<i>Nessuna corrispondenza</i>	/	Nulla
	II	<i>Nessuna corrispondenza</i>	/	Nulla
	III	<i>Nessuna corrispondenza</i>	/	Nulla
	IV	<i>Nessuna corrispondenza</i>	/	Nulla



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

CONCLUSIONI IN MERITO ALLE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER L'OPERA

<i>Riferimento</i>	<i>Esito</i>	<i>Specifiche</i>
CRITERI DI VAGLIO TECNICO	Mitigazione dei cambiamenti climatici:	Non previsto, intervento senza effetti energetici
	Adattamento ai cambiamenti climatici	Descrizione delle misure o delle azioni progettuali adottate per ridurre la vulnerabilità con riguardo a: - inondazione fluviale - siccità - fenomeni ventosi estremi - ondate di calore
	Uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine	Non pertinente
	Transizione verso un'economia circolare	Almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale , incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione , conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili ... <i>Elementi di verifica ex ante:</i> In fase di progettazione



IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione del Piano di gestione rifiuti; - Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva (si rimanda al p.to 2.6.2 CAM edilizia e UNI/PdR 75:2020 (<i>Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare</i>) e UNI/PdR 88:2020 (<i>Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti</i>) in linea con quanto previsto dai CAM vigenti. <p><i>Elementi di verifica ex post:</i> Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”.</p>
Prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento	Adozione di misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione
Protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Impiego di essenze erbacee e forestali fitogeograficamente compatibili




Figura 1 – Schema relativo al processo di decostruzione selettiva

IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

	<p>EDILIZIA</p>	<p>Si segnala in particolare:</p> <p>Punto 1.1 <i>Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.</i> <i>Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. (...) Il progettista, nella relazione CAM (...), fornisce dettagliata motivazione della non applicabilità o l'applicazione parziale di uno o più criteri ambientali contenuti in questo documento.</i></p> <p>Punto 2.5 e 2.6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova. - Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. <p>per quanto applicabili → Relazione CAM</p>
<p>CAM</p>	<p>INFRASTRUTTURE STRADALI</p>	<p>Si segnala in particolare:</p> <p>Punto 1.1 <i>Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.</i> <i>Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. (...) Il progettista, nella relazione CAM (...), fornisce dettagliata motivazione della non applicabilità o l'applicazione parziale di uno o più criteri ambientali contenuti in questo documento.</i></p> <p>Punto 1.2 <i>(...) Le attività economiche per essere considerate ecosostenibili devono rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli atti delegati del Regolamento 2020/852, nello specifico i Regolamenti delegati 2021/2139 e 2021/2178.</i></p> <p>Punto 1.3.5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - e) verifica, da parte della Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, della conformità dei lavori eseguiti alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3 Specifiche tecniche progettuali per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali", "2.5 Specifiche




IL D.LGS 36/2023: aspetti negativi / criticità

		<p>tecniche progettuali relative al cantiere”, della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo “2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” (...)sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce “verifica”.</p>
--	--	--

per quanto applicabili → **Relazione CAM**

Il progettista è obbligato a prescrivere prodotti conformi alle disposizioni del Reg 305/2011 (CPR) con riferimento alle specifiche tecniche armonizzate

Il Fabbricante è obbligato a fornire prodotti conformi alle disposizioni del Reg 305/2011 (CPR) con riferimento alle specifiche tecniche armonizzate



La Direzione Lavori è obbligata a verificare che i prodotti siano accompagnati da DoP e CE Label ed a verificare che i contenuti siano in accordo alle specifiche tecniche armonizzate ed alle prescrizioni del CPR nonché alle caratteristiche prestazionali prescritte dal progettista

Il Direttore dell'esecuzione (RUP) o il collaudatore è obbligato a collectare e verificare che i prodotti utilizzati siano conformi alle disposizioni del Reg 305/2011 (CPR) con riferimento alle specifiche tecniche armonizzate

IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Favorire lo sviluppo mPMI

Favorire l'assunzione e la stabilizzazione dei giovani

Favorire l'esperienza nell'esecuzione diretta dei lavori

Promuovere la gestione dei lavori con riguardo agli aspetti gestionali, ambientali, sociali e di sicurezza

N. voce	Caratteristica	Punteggio
1	micro/piccola impresa	20
2	media impresa	15
3	classificazione SOA	15
4	importo lavori eseguiti (3 anni)	10
5	organico medio vs importo fatturato medio (3 anni)	10
6	n. di personale dipendente (età < 36)	5
7	ISO 9001:2015	4
8	ISO 14001:2015, EMAS o altri	2
9	ISO 45001:2018	2
10	UNI PDR 125:2022	2
11	prossimità vs operatività su zona ITH4	15



IL D.LGS 36/2023: critérii oggettivi di selezione

1	micro/piccola impresa	20
2	media impresa	15

3	classificazione SOA	15
---	---------------------	-----------

I	II	III	III-bis	IV	IV-bis	V	VI	VII	VIII
---	----	-----	---------	----	--------	---	----	-----	------

Differenza tra N. classi rispetto alla classificazione prevista nel bando	Punteggio attribuito
-1	15
0, +1	10
+2, +3	5
+4, +5	3
> +5	1



IL D.LGS 36/2023: critérii oggettivi di selezione


4

importo lavori eseguiti (3 anni)

10

Metodo della normalizzazione con radice quadrata

Confronto tra Min-Max, Sigmoide e Radice Quadrata



$$P_i = \frac{\sqrt{I_i} - \sqrt{I_{\min}}}{\sqrt{I_{\max}} - \sqrt{I_{\min}}}$$

Dove:

- P_i è il punteggio normalizzato dell'impresa i .
- I_i è l'importo dei lavori pregressi dell'impresa i .
- I_{\min} e I_{\max} sono i valori minimo e massimo tra gli importi.

Evita differenze estreme: riduce l'impatto dei valori troppo alti, distribuendo i punteggi in modo più omogeneo. **Mantiene l'ordine**: l'impresa con l'importo più alto avrà comunque il punteggio massimo (1) e quella con il minimo avrà 0, ma senza eccessivi sbalzi. **Più equo rispetto al Min-Max: non penalizza troppo chi ha un importo più basso.**



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

5	organico medio vs importo fatturato medio (3 anni)	10
6	n. di personale dipendente (età < 36)	5
7	ISO 9001:2015	4
8	ISO 14001:2015, EMAS o altri	2
9	ISO 45001:2018	2
10	UNI PDR 125:2022	2



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

11	prossimità vs operatività su zona ITH4	15
----	--	----

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **15 punti** determinati dall'applicazione della seguente relazione:

$$P_i = [(PP_i) / PP_{MAX}] \cdot P_{MAX}$$

		Distanza (d) [km]				
% interventi in zona ITH42	%	0 ≤ d < 50	50 ≤ d < 150	150 ≤ d < 300	300 ≤ d < 600	≥ 600
	x ≥ 65	100	95	90	85	80
	30 ≤ x < 65	75	70	65	60	55
	x < 30	55	50	45	40	35

Oltre a quanto sopra rappresentato, e con l'intento di addivenire ad una valutazione degli o.e. da invitare basata sulla dimostrazione concreta dell'organizzazione aziendale di proiettare la propria reale operatività nell'ambito territoriale di riferimento dell'intervento, la distanza sarà confrontata con il numero di interventi svolti (tra quelli di cui al criterio 4) presso l'ambito territoriale della zona ITH4 (Regione Friuli Venezia Giulia)



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Dati da: marzo 2025

N. proc.	N. min. Ditte Art. 50	N. Ditte disponibili alla consult.n e	N. Ditte escluse (albo) (FVG)	N. Ditte Cons.te ma non selez.te	N. Ditte cons.te	ΔN Ditte cons.te vs min.
1	5	13	5 (5) (3)	1	7	+ 40%
2	5	11	9 (9) (6)	0	5 (3) 	0%
3	5	20	12 (12) (6)	0	8	+ 60 %
4	5	32	10 (10) (6)	12	10	+ 100%
5	5	32	12 (8) (3)	10	10	+ 100%
6	5	28	3 (3) (2)	15	10	+ 100%
Tot.	30	136	51 (47) (26)	38	50	+ 67%

Tipologia	Numero MASSIMO di o.e. da invitare (M)
$n \leq N$ 	N
$N < n \leq 4N$	$N + [(n-N)/3]^*$
$n > 4N$	2N



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Precisazioni in ordine allo stato di iscrizione all'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia:

- *la sola registrazione al portale eAppaltiFVG **non costituisce iscrizione all'Albo**;*
- *l'iscrizione all'Albo deve avvenire mediante apposita istanza da presentare impiegando la modulistica disponibile al seguente link:*

https://eappalti.regione.fvg.it/web/albo_fornitori.html

- *il possesso di una certificazione per l'esecuzione dei lavori per una determinata classifica non estende automaticamente l'interesse a tutte le classifiche inferiori. In sede di iscrizione è necessario selezionare puntualmente le classifiche di interesse per singola categoria di lavori;*
- *in relazione alla conferma semestrale dei requisiti da parte della ditta, **30 giorni prima il Servizio regionale invia una notifica di pro-memoria** in quanto lo stesso Servizio dispone di 30 giorni di tempo per la conferma dello stato dell'operatore economico. La richiesta intempestiva della conferma può comportare l'uscita, per il tempo necessario al servizio regionale per lo svolgimento dell'istruttoria di conferma, dall'iscrizione presso l'Albo con **attribuzione dello stato "scaduto" a termini dell'art. 14 del Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici.***

*Per quanto sopra riportato, la gestione e la cura dello stato di iscrizione all'Albo **attiene al solo operatore economico** che deve premunirsi al fine di attuare per tempo le attività utili per risultare iscritto all'atto della verifica da parte della Stazione Appaltante che avverrà con riferimento alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della propria dichiarazione di interesse alla consultazione.*

*La verifica consiste nell'interrogazione dell'Albo per categoria di lavoro e per stato dell'o.e. (iscritto). Pertanto, stante che questa Stazione Appaltante intende selezionare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara tra quelli iscritti all'elenco regionale, **il mancato rispetto di tale condizione comporterà l'inammissibilità della scelta dell'operatore economico per mera assenza dello stesso entro l'elenco.***



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Publicato il 15/05/2024

N. 01634/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

- con lettera di invito del 29 dicembre 2023 la CUC Unione dei Comuni Bova Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa ha invitato l'odierna ricorrente a prendere parte alla procedura negoziata ex art. 50 del d. lgs. n. 36/2023, con
- con verbale di gara del 15 gennaio 2024 la CUC ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della ricorrente in forza del ribasso offerto; ma, inaspettatamente, senza alcuna preliminare comunicazione, con la determinazione n. 180 del 19 marzo 2024 il Comune di Misilmeri ha disposto l'irricevibilità della proposta di aggiudicazione formulata in favore dell'odierna istante, l'annullamento in autotutela della procedura telematica e l'indizione di nuove procedure di gara inerenti la ristrutturazione della condotta comunale e



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

- le **motivazioni** dell'annullamento riposano sull'errata individuazione della ricorrente in base al filtro dichiarato dalla CUC, in quanto la **ditta non era in possesso della classifica V** della categoria OG6; nonché, sull'**utilizzo del sorteggio degli operatori in contrasto con l'art. 50, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023;**

E.1. – E' innanzitutto fondato il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del punto 3 della lettera di invito, la quale **consentiva l'avvalimento** dei requisiti, istituto concretamente utilizzato dalla ricorrente per la partecipazione alla procedura negoziata.

Rispetto a tale profilo, **non è tuttavia minimamente indicato quale interesse pubblico sia stato perseguito con il provvedimento di annullamento** in autotutela, in quanto **il mancato utilizzo dei filtri inizialmente indicati ha comportato** – come già accennato – **un ampliamento della platea dei potenziali operatori economici da invitare.**



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

E.3. – E' fondato, nei sensi appresso precisati, anche il quarto motivo, con il quale si deduce la **violazione dell'art. 50, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023.**

Deve premettersi che, come si evince dal provvedimento impugnato, il Comune ha deciso di **annullare la procedura anche in ragione dell'utilizzo del sorteggio** da parte della CUC, al fine di individuare i dieci operatori economici da invitare.

Al riguardo, deve preliminarmente essere richiamata la **nuova disciplina contenuta nel d. lgs. n. 36/2023**, con particolare riferimento al divieto di utilizzazione, in generale, del sorteggio per individuare le ditte da invitare alle procedure negoziate.

Vanno in particolare, richiamati:

- **l'art. 50, co. 2,** secondo cui *“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le*
- **l'art. 1 dell'Allegato II.1,** a tenore del quale *“1. Gli operatori economici da invitare*
- **l'art. 2, co. 3, dello stesso Allegato II.1,** secondo cui *“Il sorteggio o altri metodi di*
- **l'art. 3, co. 4, dello stesso Allegato,** il quale dispone che *“Il sorteggio o altri*

IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Come si evince da tale complesso di disposizioni, **le stazioni appaltanti:**

- al fine di selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate **non possono di regola utilizzare il sorteggio**, in quanto il limitato ricorso a tale metodo – costituente uno dei criteri della legge delega (cfr. art. 1, co. 2, lett. e), l. n. 78/2022) – è, in effetti ormai ritenuto dalla norma un **metodo di carattere eccezionale**, utilizzabile **solo “in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate**, nei casi in cui **non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”**;

- conseguentemente, le predette **devono prevedere già nella determinazione a contrarre** specifici **critéri oggettivi**, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (v. anche la relazione al nuovo Codice);

- tale metodo di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata **può essere sostituito dal sorteggio** – o da altri metodi di estrazione casuale dei nominativi – **solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente **incompatibili con il celere svolgimento della procedura.**



IL D.LGS 36/2023: critérii oggettivi di selezione

critérii per la individuazione degli operatori economici da selezionare, in quanto dalla determinazione a contrarre non si evince alcuno specifico critério; né, risulta che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento, come previsto dal su riportato comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.1.

Pertanto, in tale obiettiva situazione di urgenza – come si evince dalla determinazione a contrarre e, segnatamente, dalla motivazione sul ricorso alla procedura negoziata, e dall'urgenza di realizzare l'intervento di carattere emergenziale – dal provvedimento di autotutela non risulta alcuna motivazione in ordine alla concreta incidenza sull'interesse pubblico che abbia avuto l'utilizzo del sorteggio per individuare i dieci operatori economici da invitare in una vasta platea di ditte (86 ditte), peraltro a fronte della insussistenza di una disciplina specifica per l'individuazione di un elenco di operatori economici.

IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

Pertanto, tenuto conto di quanto finora rilevato, ad avviso del Collegio la determinazione di annullamento in autotutela si pone anche **in contrasto con il principio del risultato** di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 36/2023, il quale ai sensi del successivo art. 4 costituisce criterio di interpretazione e applicazione delle altre disposizioni del nuovo Codice.

Deve anche rilevarsi la fondatezza di tale motivo, nella parte in cui si deduce l'eccesso di potere per **disparità di trattamento con altre procedure negoziate.**

come documentato in atti dalla parte ricorrente, **il Comune di Misilmeri ha, quasi coevamente, approvato gli atti di un'altra procedura negoziata, nella quale la CUC ha parimenti effettuato il sorteggio al** fine di individuare le ditte da invitare a tale procedura (v. aggiudicazione dell' "Accordo quadro per la



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

F. – Ritiene conclusivamente il Collegio che, per tutto quanto esposto e rilevato – assorbito quant'altro – il ricorso è fondato, e che pertanto la determinazione n. 180 del 19 marzo 2024 del Comune di Misilmeri, in quanto illegittimo esercizio dello *ius poenitendi*, deve essere annullata.



IL D.LGS 36/2023: critéri oggettivi di selezione

E' un metodo perfetto?

Assolutamente NO, come nessuno dei metodi esistenti di selezione.

Basti pensare all'eliminazione automatica delle offerte anomale...

...ma nel rispetto delle indicazioni, spesso scarse, e dei principi rinvenibili nella normativa vuole risultare come un **metodo equo, trasparente, certo** evitando la fin troppa ambiguità riscontrata nella vigente normativa.

Gli esiti hanno finora consentito di selezionare **senza alcuna attività discrezionale da parte del RUP** le ditte da invitare alle successive procedure d'appalto.

Continua, sulla base dell'esperienza maturata, l'affinamento e la valutazione dei criteri e pesi da applicarsi in relazione alle sempre diverse tipologie di appalto.





Comunità di Montagna
del Gemonese

*La verità si ritrova sempre nella semplicità,
e non nella complessità e confusione delle cose.*

*Truth is ever to be found in simplicity,
and not in the multiplicity and confusion of things*

Isaac Newton

Grazie per l'attenzione ...